

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

Dott.ssa Amanda D'Onofrio  
Dott.ssa Carmen Tutone

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

Melzo, 11/11/2019

## **LE NOVITA' DEL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020 ED OBBLIGO DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI A DECORRERE DAL 01/01/2020**

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 26/10/2019, n. 252, il DL n. 124/2019, Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", **in vigore dal 27/10/2019**, contenente alcune "disposizioni urgenti" in materia fiscale e per esigenze indifferibili, di seguito esaminate.

### **COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI**

Sono riviste le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF/IRES/IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto previsto attualmente ai fini IVA.

In particolare, a seguito della modifica degli artt. 17, D.Lgs. n. 241/97 e 37, DL n. 223/2006, è previsto che, con riferimento ai **crediti maturati a decorrere dal 2019**, la compensazione nel mod. F24:

- del credito IVA annuale / trimestrale;
- del credito IRPEF/IRES/IRAP e imposte sostitutive;

per **importi superiori a € 5.000 annui**, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate **dal decimo giorno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione annuale / istanza** da cui emerge il credito.

Per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle **imposte dirette e sostitutive / IRAP**, per **importi superiori a € 5.000 annui**, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

1. **preventiva presentazione della dichiarazione** dalla quale emerge il credito;
2. **presentazione del mod. F24** tramite i **servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**.

Quest'ultima condizione si applica anche all'utilizzo in compensazione dei **crediti maturati dal sostituto d'imposta** per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80) nonché da parte dei soggetti "privati" (non titolari di partita IVA).

**In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF/IRES/IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione non più dall'01/01/2020, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione.**

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale  
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18  
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.  
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967  
TEL. 0295736161 FAX 0295739603  
[www.merkabasrl.it](http://www.merkabasrl.it) - [segreteria@merkabasrl.it](mailto:segreteria@merkabasrl.it)

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

Così, ad esempio, ipotizzando che il mod. REDDITI 2020 SC sia presentato il 30/09/2020 il credito IRES può essere utilizzato in compensazione dal 10/10/2020. È evidente che ciò si traduce per il contribuente in un “differimento” della possibilità di utilizzo dei crediti tributari maturati, con i conseguenti aggravii in termini di risorse finanziarie per il versamento di quanto dovuto all’Erario.

## **Attività di controllo**

Ai sensi dell’art. 37, comma 49-ter, DL n. 223/2006, l’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni “a rischio”, per finalità di controllo.

Con l’introduzione del nuovo comma 49-quater al citato art. 37 è previsto che, qualora a seguito di tale attività di controllo, **i crediti indicati nel mod. F24, risultino non utilizzabili:**

- l’Agenzia comunica entro 30 giorni la **mancata esecuzione del mod. F24** al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento;
- è **applicata la sanzione** prevista dal **nuovo comma 2-ter** dell’art. 15, D.Lgs. n. 471/97, pari a € **1.000 per ciascun mod. F24** non eseguito. Non è applicabile il c.d. “cumulo giuridico” ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

**NB** Il contribuente, entro 30 giorni, può fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito a elementi non considerati/valutati erroneamente dalla stessa. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione **non è eseguita** qualora il contribuente provveda a **pagare la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione**. L’Agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo **entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello di presentazione del mod. F24**.

**NB** Le disposizioni sanzionatorie trovano applicazione per i mod. F24 **presentati a decorrere dal mese di marzo 2020**.

Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all’Agenzia delle Entrate.

## **RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI**

Al fine di contrastare il fenomeno dell’omesso versamento di ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, l’art. 4 del Dl 124/2019 introduce:

- ⇒ a decorrere dal 1° gennaio 2020 un regime di versamento accentrato sul committente delle ritenute fiscali dei dipendenti:
  - \* impiegati da un’impresa appaltatrice o sua subappaltatrice;
  - \* nel compimento di un’opera o di un servizio.

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale  
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18  
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.  
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967  
TEL. 0295736161 FAX 0295739603  
[www.merkabasrl.it](http://www.merkabasrl.it) - [segreteria@merkabasrl.it](mailto:segreteria@merkabasrl.it)

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

Dott.ssa Amanda D'Onofrio  
Dott.ssa Carmen Tutone

A partire dal 2006 era stata prevista una responsabilità solidale tra committente ed appaltatori.  
La responsabilità solidale attualmente prevista (riepilogata nella tabella sottostante) va ad aggiungersi alle novità del decreto, di seguito esaminate.

## **RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE CHE PERMANE**

Si noti che permane in vigore la **responsabilità solidale del committente** per quanto attiene:

- le retribuzioni
- ed i contributi previdenziali/assistenziali

dei lavoratori impiegati dall'appaltatore/subappaltatori, prevista dall'art. 29 Dlgs 276/2003 (legge Biagi), come modificato dall'art. 2 DL 25/2017, e dall'art. 1676 CC.

In particolare, la modifica introdotta con il **DL n. 25/2017** al citato art. 29 Dlgs 276/2003:

- ha escluso la possibilità per i CCNL di **prevedere metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti**, alternativi rispetto alla previsione della responsabilità solidale del committente
- ha inoltre **soppresso la possibilità, per il committente di eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore o del subappaltatore.**

Conseguentemente, **l'attuale situazione normativa** già impone alle imprese **committenti** di garantirsi contrattualmente nei confronti degli appaltatori, prevedendo basilari adempimenti quali:

- l'**obbligo contrattuale dell'appaltatore di fornire:**
  - gli estremi ed i massimali delle proprie polizze di assicurazione RCT e RCO,
  - l'elenco dei lavoratori impiegati nell'appalto, di esibire periodicamente il DURC,
  - il LUL, nonché le buste paga quietanzate da parte dei lavoratori,
- **di verificare quali contratti collettivi vengono effettivamente applicati** dall'impresa appaltatrice e dalle imprese subappaltatrici,
- **nonché di individuare comunque quale quota di retribuzione fosse dovuta al lavoratore** per la prestazione resa nell'ambito contratto di appalto stipulato dal committente, non potendo quest'ultimo essere ritenuto responsabile per retribuzioni e contributi dovuti per prestazioni rese dal lavoratore nell'ambito di ulteriori contratti sottoscritti dal datore di lavoro.

## Novità del Decreto collegato

Il DL introduce un aggravio burocratico per imprese committenti ed imprese appaltatrici, al fine di:

- a) rendere le prime "controllori" delle seconde;
- b) evitare il fenomeno elusivo derivante dall'interposizione di soggetti poco patrimonializzati;
- c) **prevedendo peraltro un'importante deroga in casi tassativi.**

Il Comma 1 prevede che:

- **in tutti i casi in cui un committente affida ad un'impresa l'esecuzione di un'opera o di un servizio**
- **il versamento delle ritenute fiscali venga effettuato dal committente (e non più dall'impresa appaltatrice).**

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale  
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

Dott.ssa Amanda D'Onofrio  
Dott.ssa Carmen Tutone

L'obbligo riguarda tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice/affidataria e dalle imprese subappaltatrici **sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato** nell'esecuzione dell'opera/servizio affidato.

## LA DEROGA: Opzione per il versamento con procedure ordinarie

Il meccanismo dell'accentramento può venire meno in presenza di 2 condizioni **(che peraltro dovrebbero interessare un numero rilevante di imprese):**

- ⇒ al ricorrere di entrambe le condizioni, l'appaltatore/sub appaltatore dovrà comunicare l'opzione al committente entro 5 giorni dal termine di versamento delle ritenute allegando una certificazione dei requisiti, potendo così avvalersi delle ordinarie procedure di versamento delle ritenute applicate ai dipendenti.

CONDIZIONI DELL'IMPRESA APPALTATRICE /SUBAPPALTARICE	
1)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ risulti <b>in attività da almeno 5 anni</b></li><li>▪ <b>oppure</b> abbia eseguito:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ nel corso dei <b>2 anni precedenti</b></li><li>✓ versamenti complessivi registrati nel conto fiscale <b>per un importo &gt; €. 2.000.000</b></li></ul></li></ul>
2)	<p><b>e, congiuntamente, non siano pendenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>iscrizioni a ruolo</b></li><li>▪ o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione</li></ul> <p>che siano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ relativi a tributi/contributi previdenziali <b>per importi superiori a €. 50.000</b></li><li>✓ per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.</li></ul>

## Ambito soggettivo

La disposizione interessa tutti i committenti che siano sostituti d'imposta quindi:

- imprenditori;
- professionisti;
- Enti pubblici ed Enti non commerciali privati.

## Ambito oggettivo

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa l'ambito di applicazione:

- ⇒ Non va limitato ai soli contratti di appalto ma si estende ai contratti di subfornitura, di logistica di spedizione e trasporto nei quali l'oggetto del contratto è comunque l'assunzione di un obbligo di fare da parte dell'impresa appaltatrice. Rimangono esclusi i contratti di cessioni con posa in opera.


MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale  
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18  
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.  
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967  
TEL. 0295736161 FAX 0295739603  
[www.merkabasrl.it](http://www.merkabasrl.it) - [segreteria@merkabasrl.it](mailto:segreteria@merkabasrl.it)

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi  
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio  
Dott.ssa Carmen Tutone



Il nuovo obbligo di “accentramento” riguarda le sole ritenute effettuate dai datori di lavoro (o committente) per i compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti o ai collaboratori coordinati e continuativi direttamente impiegati nell’ambito della prestazione.

## La provvista del committente

Vengono previste due modalità:

- A) Versamento sul c/corrente indicato dal committente;
- B) Versamento “in compensazione” con i corrispettivi spettanti.

### Modalità A): Versamento sul c/corrente indicato dal committente

L’impresa appaltatrice/affidataria e le imprese subappaltatrici **versano al committente** l’importo trattenuto sulle retribuzioni erogate al personale:

- **almeno 5 giorni lavorativi precedenti alla scadenza dei versamenti** su uno **specifico c/c** comunicato dal committente all’impresa appaltatrice/affidataria o da queste ultime all’impresa subappaltatrice.

Le somme ricevute sono versate dal committente tramite il mod. F24 **in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute**:

- ⇒ riportando il **codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è eseguito**;
- ⇒ **senza possibilità di utilizzare in compensazione i propri crediti.**

### Modalità B): Versamento in compensazione con i corrispettivi spettanti

L’impresa appaltatrice/affidataria che abbia **maturato il diritto a ricevere corrispettivi dal committente entro i 5 giorni antecedenti la scadenza di versamento** può richiedere di **compensare quanto necessario per il versamento** in esame con il credito a proprio favore.

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale  
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale


Dott. Franco Cremonesi  
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio  
Dott.ssa Carmen Tutone



Nota: si tratta, infatti, di una posizione di debito-credito nei confronti dei medesimi soggetti; in relazione all'appaltatore, questi avrà: a) un debito per le ritenute da versare a cura del committente; b) un credito per l'opera ultimata o il SAL maturato contrattualmente.

## Esempio1:



## Obblighi informativi al committente

Il comma 5 prevede:

- ⇒ un esplicito obbligo di trasmissione dei dati necessari al committente, tramite PEC;
- ⇒ al fine di permettergli di riscontrare:
  - \* le corrette ritenute dipendenti da versare;
  - \* la congruità del versamento dovuto dall'affidatario;
  - \* entro il medesimo termine in cui va effettuato il versamento sul c/c dedicato.

Le informazioni da trasmettere sono molteplici, in quanto al committente devono essere **trasmessi tramite PEC**, almeno 5 giorni precedenti alla scadenza del versamento:

- ⇒ **elenco nominativo di tutti i lavoratori** (codice fiscale) impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione dell'opera/servizio, con il **dettaglio delle ore di lavoro** prestate da ciascun soggetto, **l'ammontare della retribuzione** corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle **ritenute fiscali** eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con **separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente**;
- ⇒ **dati utili alla compilazione del mod. F24** per l'effettuazione dei versamenti;
- ⇒ **dati identificativi del bonifico.**

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale  
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18  
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.  
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967  
TEL. 0295736161 FAX 0295739603  
[www.merkabasrl.it](http://www.merkabasrl.it) - [segreteria@merkabasrl.it](mailto:segreteria@merkabasrl.it)

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi  
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio  
Dott.ssa Carmen Tutone

**Facsimile:** si propone esempio di prospetto, riferito all'Esempio1, con tutti i dati minimi obbligatori da indicare

DATI INFORMATIVI di data 11/02/2020								
CANTIERE SITO IN VIA ....								
Dati riferiti al MESE DI GENNAIO 2020								
N.	Dipendente	Cod. Fiscale	Retribuz. oraria	HH lav. nel cantiere	Retribuzione lorda	Strord. a imp. 10%	Rit. operata nel mese	Rit. su retrib. del p.to C
			A	B	C = A x B	D	E	F
1	Mario Rossi	RSSMRA...	20,00	80,00	1.600,00	-	600,00	400,00
2	...	...	16,00	120,00	1.920,00	-	800,00	441,60
3	...	...	17,00	144,00	2.448,00	-	1.000,00	685,44
4	...	...	25,00	40,00	1.000,00	-	1.500,00	300,00
<b>Totale</b>								<b>1.827,04</b>
Versamento in data 11/02/2020 per euro: <b>1.827,04</b>								
Numero di CRO del bonifico sul C/C n. IBAN ..... Presso la Banca ....., come da Vs. comunicazione di data ...								
Le ritenute andranno versate interamente col. Cod. Tributo 1001, mese di riferimento 01 del 2020								

Responsabilità delle imprese appaltatrici e sub appaltatrici e dei committenti

## IMPRESA APPALTATRICE/SUBAPPALTATRICE

Rimangono responsabili (anche penalmente)

- ➔ per la **corretta quantificazione delle ritenute**
- ➔ per l'omesso/carente versamento nel caso in cui non vi abbia provveduto il committente a causa:
  - del **carente versamento** (anche in compensazione) effettuato **a favore di quest'ultimo**
  - della **carenza dei dati informativi**.

## COMMITTENTE

Il committente sarà responsabile:

- per il **solo carente/tardivo versamento** delle ritenute
- ove queste siano state **tempestivamente versate dall'appaltatore** principale/subappaltatore, i quali abbiano congiuntamente tempestivamente trasmesso i Dati informativi.

Obblighi di sospensione del pagamento e di "Denuncia"

Il comma 9 fa espresso carico al committente:

- **di sospendere i pagamenti dell'impresa appaltatrice** laddove le imprese affidatarie e/o sub appaltatrici non abbiano:
  - a) provveduto a rendere disponibile la provvista per l'effettuazione del versamento o trasmesso tempestivamente i Dati informativi.

In tal caso il committente deve procedere:

- a comunicare **all'Agenzia delle Entrate** l'inadempimento **ove lo stesso permanga per oltre 90 giorni.**

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale  
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi  
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio  
Dott.ssa Carmen Tutone


## Ravvedimento nei 90 giorni "Nessuna denuncia"

Il comma 10 impone ai committenti:

- Che abbiano ricevuto le somme e i Dati informativi dalle imprese entro 90 giorni dalla scadenza di eseguire il versamento (senza procedere ad alcuna comunicazione all'Agenzia) eventualmente ravvedendo la violazione che deve rimanere a carico dell'appaltatore/ sub appaltatore.

## Certificazione dei requisiti per evitare i nuovi adempimenti – Opzione regime ordinario versamento ritenute

Come anticipato è prevista la deroga al regime, per opzione, sulla base dell'esistenza di specifici requisiti:



Per le modalità di certificazione bisognerà attendere apposito Provvedimento dell'Agenzia.

## **REVERSE CHARGE PER SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA**

Con l'introduzione della **nuova lett. a-quinquies**) al comma 6 dell'art. 17, DPR, n. 633/72 è **esteso il reverse charge** alle "prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite **contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma**".

**NB** Tale disposizione **non è applicabile** alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti rientranti nello split payment ex art. 17-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I, Titolo II, D.Lgs. n. 276/2003 (agenzie di intermediazione, agenzie di ricerca e selezione del personale, agenzie di supporto alla ricollocazione professionale, ecc.).

L'efficacia della nuova disposizione è subordinata al **rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio UE** ai sensi dell'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

## **ACCISA SUL GASOLIO COMMERCIALE**

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale  
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18  
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.  
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967  
TEL. 0295736161 FAX 0295739603  
[www.merkabasrl.it](http://www.merkabasrl.it) - [segreteria@merkabasrl.it](mailto:segreteria@merkabasrl.it)

# MERKABA Consulting S.r.l.

## Società Unipersonale

*Dott. Franco Cremonesi*  
*Dott.ssa Daniela Giuliani*

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

Con riguardo al **gasolio commerciale usato come carburante** ex art. 24-ter, D.Lgs. n. 504/95, è introdotto un parametro per la **determinazione dell'importo massimo rimborsabile**, fissato in **1 litro di gasolio consumato**, da ciascun veicolo che può beneficiare dell'agevolazione, **per ogni chilometro percorso**.

### **ACQUISTO UE DI VEICOLI USATI**

Con l'introduzione del nuovo comma 9-bis all'art. 1, DL n. 262/2006 è disposto l'**obbligo di preventiva verifica** da parte dell'Agenzia delle Entrate nel caso in cui l'acquirente **non è tenuto al versamento dell'IVA tramite il mod. F24 ELIDE**.

In particolare, ora la **verifica va effettuata anche nei confronti dei soggetti privati** che acquistano mezzi usati da Stati UE.

Gli esiti del controllo sono trasmessi al Dipartimento per i trasporti ex art. 4, comma 1, lett. b) e c), Decreto 26/03/2018.

Le modalità di attuazione della verifica sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

### **UTILIZZO DATI FATTURE ELETTRONICHE**

Con l'introduzione del nuovo comma 5 all'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che i file delle fatture elettroniche sono **memorizzati fino al 31/12 dell'ottavo anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati:

- ⇒ dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
- ⇒ dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e controllo.

**NB** In sede di attuazione della nuova disposizione l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati prevedendo apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in coerenza con le disposizioni del Codice Privacy.

### **FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA PROROGA AL 2020 DEL DIVIETO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA**

Con la modifica dell'art. 10-bis, DL n. 119/2018, è previsto che **anche per il 2020**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) **non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS**.

### **INVIO CON UN'UNICA OPERAZIONE DEI DATI RELATIVI AL STS TRAMITE IL REGISTRATORE TELEMATICO**

Ai sensi del comma 6-quater dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, introdotto dal DL n. 119/2018, i **soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono adempiere all'obbligo di**

9

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale  
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

Dott.ssa Amanda D'Onofrio  
Dott.ssa Carmen Tutone

memorizzazione/trasmisione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica/trasmisione telematica dei dati, **relativi a tutti i corrispettivi giornalieri**, al STS. Il citato comma 6-quater è ora integrato con la previsione che, **a decorrere dall'01/07/2020**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS, adempiono alla memorizzazione e inviano i dati dei corrispettivi giornalieri *“esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso” un registratore telematico.*

## **IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE**

In caso di omesso, insufficiente/tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l'Agenzia delle Entrate **comunica telematicamente** al contribuente l'ammontare dell'**imposta da versare** nonché della **sanzione dovuta** (30% dell'importo non versato) ridotta a un terzo e degli **interessi**.

Nel caso in cui, **entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione**, il contribuente non provveda al versamento delle somme, l'Ufficio procede all'**iscrizione a ruolo degli importi non versati**.

## **LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE**

A seguito dell'introduzione del nuovo comma 3-bis all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 è prevista la **graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante** a:

- ⇒ € **2.000** a decorrere dall'01/07/2020 fino al 31/12/2021;
- ⇒ € **1.000** a decorrere dall'01/01/2022.

Di conseguenza per i primi 2 anni non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante di importo pari/superiore a € 2.000 e successivamente pari/superiore a € 1.000.

La sanzione prevista per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevede che:

- ⇒ per le violazioni commesse dall'01/07/2020 fino al 31/12/2021 il minimo è pari a € 2.000;
- ⇒ per quelle commesse a decorrere dall'01/01/2022 è pari a € 1.000.

## **LOTTERIA DEGLI SCONTRINI**

Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall'01/01/2020, l'art. 1, comma 540, Finanziaria 2017 prevede la possibilità da parte dei contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni/servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate di **partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale**.

Per partecipare all'estrazione è necessario che al momento dell'acquisto:

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

- ⇒ il **contribuente** comunichi il proprio codice fiscale all'esercente;
- ⇒ l'**esercente** trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione/prestazione.

Con la modifica del citato comma 540 **i premi attribuiti nell'ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale.**

È prevista la **sanzione da € 100 a € 500 in capo all'esercente** che al momento dell'acquisto:

- ⇒ **rifiuti** il codice fiscale del contribuente;
- ⇒ **o non trasmetta** all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione/prestazione.

**Fino al 30/06/2020** la sanzione **non si applica** agli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante il **registratori di cassa già in uso** (sugli scontrini fiscali non è possibile indicare il codice fiscale del contribuente) ovvero **ricevuta fiscale**.

## **PREMI CASHLESS**

Con la riscrittura del comma 542 dell'art. 1, Finanziaria 2017, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori sono istituiti **premi speciali**, per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 45 milioni, da attribuire tramite **estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie** previste per la predetta lotteria nazionale, ai soggetti (persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni/servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione) che **effettuano transazioni tramite strumenti che consentano il pagamento elettronico**.

Sono altresì previsti premi anche per gli esercenti che certificano le cessioni di beni/prestazioni di servizi **mediante fattura elettronica** ex art. 2, comma 1, D.Lgs n. 127/2015.

Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

## **CREDITO D'IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI**

È previsto un **credito d'imposta pari al 30%** delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite **carte di credito/debito/prepagate** a favore degli esercenti attività d'impresa/lavoratori autonomi a condizione che i ricavi/compensi relativi all'anno precedente **non siano superiori a € 400.000**.

Il credito d'imposta:

- spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali **a decorrere dall'01/07/2020**;
- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale  
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18  
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.  
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967  
TEL. 0295736161 FAX 0295739603  
[www.merkabasrl.it](http://www.merkabasrl.it) - [segreteria@merkabasrl.it](mailto:segreteria@merkabasrl.it)

# MERKABA Consulting S.r.l.

## Società Unipersonale

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

Dott.ssa Amanda D'Onofrio  
Dott.ssa Carmen Tutone

- va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell'utilizzo;
- **non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi** ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Si evidenzia che l'agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli "aiuti de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito.

Le modalità ed il contenuto delle comunicazioni sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

### **MANCATA ACCETTAZIONE PAGAMENTI CON CARTE DI DEBITO E CREDITO**

Per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti/prestazione di servizi, anche professionali, l'obbligo di **accettare pagamenti effettuati con carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito/credito.**

E' prevista a **decorrere dall'01/07/2020** una specifica **sanzione in caso di mancata accettazione**, da parte del soggetto obbligato, di un **pagamento di qualsiasi importo**, eseguito con una **carta di pagamento**.

La **sanzione risulta pari a € 30 aumentata del 4% del valore della transazione.**

### **INCENTIVI CONTO ENERGIA**

Al fine di **superare il divieto di cumulo** degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione di cui all'art. 6, commi da 13 a 19, Legge n. 388/2000, c.d. "Tremonti ambiente" che consentiva alle piccole e medie imprese (PMI) di beneficiare della detassazione del costo degli investimenti ambientali, è previsto che il contribuente, per mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE per la produzione di energia elettrica, deve versare una somma "*determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente*".

I soggetti che intendono avvalersi della predetta definizione devono:

- presentare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate le cui modalità/contenuto saranno individuate da uno specifico Provvedimento;
- versare gli importi dovuti entro il 30/06/2020.

Nella predetta comunicazione il contribuente deve:

- indicare l'eventuale pendenza di giudizi relativi il recupero delle agevolazioni non spettanti;

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale  
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

# MERKABA Consulting S.r.l.

## Società Unipersonale

*Dott. Franco Cremonesi*  
*Dott.ssa Daniela Giuliani*

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

- rinunciare agli stessi giudizi che sono sospesi dal Giudice (dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute).

### **REATI TRIBUTARI**

Con la modifica del D.Lgs. n. 74/2000 in materia di sanzioni penali è disposto che:

- in caso di **dichiarazione fraudolenta** mediante uso di fatture/altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);
- se l'ammontare degli **elementi passivi fittizi** è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;
- in caso di **dichiarazione fraudolenta** mediante altri artifici (operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero documenti falsi/altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria) è applicabile la reclusione da 3 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);
- in caso di **dichiarazione infedele** è prevista la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza da 1 a 3 anni) se:
  - l'IRPEF/IRES/IVA evasa è superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000);
  - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a € 2 milioni (in precedenza € 3 milioni);
- in caso di **omessa dichiarazione** è prevista la reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni). L'omessa presentazione del mod. 770 è punita con la reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni) qualora l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a € 50.000;
- in caso di emissione di fatture/altri documenti per **operazioni inesistenti** è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni). Con l'aggiunta del comma 2-bis all'art.8 del citato Decreto se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture/documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;
- in caso di **occultamento/distruzione di documenti contabili** è prevista la reclusione da 3 a 7 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

- in caso di **omesso versamento di ritenute dovute/certificate** per un ammontare superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000) per ciascun periodo d'imposta è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni;
- in caso di **omesso versamento dell'IVA** per un ammontare superiore a € 150.000 (in precedenza € 250.000) per ciascun anno è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

## **ACQUISTO DISPOSITIVI ANTIABBANDONO**

Con la sostituzione dell'art. 1, comma 296, Finanziaria 2019 è previsto, **per il 2019 e il 2020, un contributo per l'acquisto dei c.d. "dispositivi antiabbandoni"**. In particolare, per ciascun dispositivo acquistato è riconosciuto un **contributo pari a € 30**, fino ad esaurimento delle risorse stanziare.

Le disposizioni attuative sono demandate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

## **RINNOVO PARCO VEICOLARE AUTOTRASPORTATORI**

È previsto lo stanziamento di **ulteriori risorse** da destinare al **rinnovamento del parco veicolare** delle imprese attive in Italia e iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

In particolare, l'oggetto del finanziamento sono gli investimenti avviati dal 27.10.2019 fino al 30.9.2020 finalizzati all'acquisto, anche in leasing, di autoveicoli:

- nuovi di fabbrica;
- adibiti al trasporto di merci;
- di massa complessiva a pieno carico pari/superiore a 3,5 t;
- a trazione alternativa a metano (CNG)/gas naturale liquefatto (GNL)/ibrida (diesel/elettrico)/elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa Euro 6.

Per accedere all'agevolazione è necessaria la contestuale rottamazione di veicoli:

- a motorizzazione termica fino a Euro 4;
- adibiti al trasporto di merci;
- di massa complessiva a pieno carico pari/superiore a 3,5 t.

Il contributo spettante, **da un minimo di € 2.000 a un massimo di € 20.000 per ciascun veicolo**, è determinato dalla massa complessiva a pieno carico e dalla modalità di alimentazione.

Le disposizioni attuative sono demandate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Si evidenzia che il contributo in esame **non è cumulabile** con altre agevolazioni relative alle medesime tipologie di investimenti, inclusi gli "aiuti de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

## **OBBLIGO DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI A DECORRERE DAL 01/01/2019**

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale  
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18  
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.  
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967  
TEL. 0295736161 FAX 0295739603  
[www.merkabasrl.it](http://www.merkabasrl.it) - [segreteria@merkabasrl.it](mailto:segreteria@merkabasrl.it)

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale


**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

Il primo luglio 2019 è scattato l'obbligo dello scontrino elettronico per chi ha un volume d'affari superiore ai 400.000 euro annui.

**Dal primo gennaio 2020, l'obbligo sarà esteso a tutti i contribuenti che rilasciano scontrino o ricevuta fiscale (commercianti al minuto, prestazioni alberghiere, attività di somministrazione alimenti e bevande, attività che prestano servizi, come barbieri, parrucchieri, estetisti, idraulici, elettricisti, meccanici ecc.).** Sono quindi escluse le attività che erano già esonerate dall'emettere lo scontrino o la fattura fiscale.

Sono altresì esonerati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi i tabaccai, i giornalai, i tassisti e i soggetti che effettuano operazioni marginali.



Il Decreto Crescita ha previsto un periodo di adeguamento alla norma **della durata di sei mesi (fino al primo giugno 2020)** durante il quale la trasmissione non sarà sanzionata qualora effettuata entro il mese successivo a quello di riferimento. Dopo, invece, **si avranno 12 giorni di tempo a disposizione**. Resta obbligo di memorizzarli ogni giorno.

Le attività interessate dall'obbligo sono tenute a munirsi di un registratore di cassa telematico per inviare i dati degli scontrini elettronici all'Agenzia delle Entrate. Si tratta di un dispositivo che garantisce la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi. I vecchi registratori possono essere adattati.

## **STOP A SCONTRINO E RICEVUTA FISCALE: C'E' IL DOCUMENTO COMMERCIALE**

**Il nuovo adempimento metterà fine all'obbligatorietà (salvo poche eccezioni) di emettere scontrino o ricevuta fiscale; infatti la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati sostituiranno le modalità di certificazione fiscale fino ad oggi conosciute.** Al loro posto, l'esercente consegnerà al proprio cliente un "documento commerciale" che solo in alcuni e limitati casi avrà portata fiscale. Inoltre, con l'introduzione del Registratore Telematico e della trasmissione telematica dei dati scompare il libretto di

15

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale  
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18  
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.  
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967  
TEL. 0295736161 FAX 0295739603  
[www.merkabasrl.it](http://www.merkabasrl.it) - [segreteria@merkabasrl.it](mailto:segreteria@merkabasrl.it)

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

dotazione cartaceo che sarà sostituito dal "Libretto di dotazione informatico del Registratore Telematico" aggiornabile e stampabile da apposita pagina web del sito dell'Agenzia delle Entrate.

**Si ricorda, innanzitutto, che sono interessati dai nuovi adempimenti, i soggetti che effettuano operazioni nell'ambito del commercio al dettaglio o di attività assimilate ex art. 22 del DPR 633/72 e, quindi, anche coloro che, in base alla disciplina previgente, emettevano ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.).**

## **IL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI**

Il nuovo adempimento telematico fa venir meno gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi. Tuttavia, i dati relativi ai corrispettivi dovranno comunque essere forniti al proprio consulente per gli adempimenti fiscali/contabili.

## **L'ACCREDITAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'esercente deve procedere all'accREDITAMENTO (direttamente o tramite il proprio intermediario abilitato) mediante apposita procedura on-line disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Questo servizio richiede l'inserimento di specifiche informazioni relative all'esercente ed è indispensabile, tra l'altro, ad abilitare l'accesso all'area dedicata "Gestore ed esercente" dove sono disponibili alcuni servizi di supporto forniti dall'Agenzia delle Entrate. Come sopra accennato l'esercente può richiedere che la fase di accREDITAMENTO sia assolta dal proprio consulente fiscale/contabile.

## **IL CENSIMENTO E L'ATTIVAZIONE DEL REGISTRATORE TELEMATICO**

In questa fase il tecnico abilitato inserisce nel Registratore Telematico:

- i propri dati identificativi, vale a dire il proprio Codice Fiscale e la Partita IVA del laboratorio per il quale lavora;
- i dati dell'esercente (Partita IVA).

Successivamente, tramite il Registratore Telematico trasmette una richiesta per ottenere il "certificato dispositivo".

La generazione e il rilascio del certificato dispositivo da parte dell'Agenzia delle Entrate porta il Registratore Telematico nello stato di "censito". Il certificato dispositivo viene registrato nella memoria permanente del Registratore Telematico e la sua validità è di 8 anni. In una seconda fase, possibile solo se il censimento è andato a buon fine, il tecnico abilitato trasmette, tramite il Registratore Telematico, una richiesta di attivazione all'Agenzia delle Entrate che abbina quel registratore all'esercente. Verificata la congruità dei dati, l'Agenzia delle Entrate trasmette un esito di conformità. La notifica di esito conforme rilasciata dall'Agenzia delle Entrate

# MERKABA Consulting S.r.l.

## Società Unipersonale

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

porta il Registratore Telematico nello stato "attivato". Il dispositivo può operare come normale misuratore fiscale, ma non potrà inviare i dati fino a quando non sarà "messo in servizio".

### **MESSA IN SERVIZIO DEL REGISTRATORE**

La messa in servizio del Registratore Telematico può essere effettuata con procedimento automatico in conformità a quanto preimpostato dal tecnico abilitato. In pratica, qualora il Registratore Telematico sia dotato di specifica funzionalità, la data della messa in servizio (es: 1 ° luglio 2019 o gennaio 2020) potrà essere impostata all'interno del Registratore all'atto di attivazione dello stesso, consentendo un passaggio automatico dalla modalità "Misuratore Fiscale" a quella "Registratore Telematico". Il registratore telematico, al momento della chiusura giornaliera, genera un file .xml contenente i corrispettivi della giornata, appone un sigillo elettronico e invia telematicamente il file all'Amministrazione finanziaria entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.

### **CREDITO D'IMPOSTA**

Per agevolare le imprese, l'Agenzia delle Entrate ha previsto un credito d'imposta del 50% per l'acquisto di un registratore telematico fino ad un massimo di 250€ e di 50€ per l'adattamento di un vecchio registratore. Il credito può essere usato a decorrere dalla liquidazione IVA successiva a quella di acquisto del registratore. Il pagamento deve avvenire con modalità tracciabili. Il credito d'imposta andrà indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è maturato.

### **GUIDA AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile ieri sul proprio sito la [Guida fiscale](#) dedicata al c.d. "scontrino elettronico". La guida, oltre ad illustrare i vantaggi attesi dall'introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, fornisce chiarimenti su alcuni **aspetti operativi** del nuovo regime. La tipologia di attività svolta dovrà orientare gli operatori nella scelta degli strumenti da adottare per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e per il rilascio del documento commerciale.

Per coloro che svolgono attività caratterizzate da un'**elevata frequenza di operazioni**, sarà conveniente dotarsi dei registratori telematici (RT), fissi o portatili a seconda dei casi, o valutare di procedere all'adattamento dei registratori di cassa già in uso. Tali strumenti, infatti, consentono di memorizzare i corrispettivi e di emettere i documenti commerciali anche in assenza di rete internet, attivandola solo al momento della chiusura giornaliera per l'invio dei dati (o comunque entro 12 giorni dall'effettuazione delle operazioni).

# MERKABA Consulting S.r.l.

## Società Unipersonale

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

Invece, coloro che effettuano un minor numero di operazioni giornaliere e che hanno più tempo per compilare il documento commerciale (ad esempio, idraulici, falegnami e, in generale, i soggetti che in precedenza utilizzavano bollettari madre/figlia) possono valutare l'utilizzo della **procedura web** gratuita dell'Agenzia delle Entrate (presente sul sito Fatture e Corrispettivi). In tal caso, però, la connessione alla rete internet dovrà essere attiva anche al momento della memorizzazione dei dati e del rilascio del documento.

Un'importante precisazione riguarda la possibilità di adottare **soluzioni "miste"**. Ad esempio, gli esercenti che svolgono l'attività in parte presso il punto vendita, in parte al di fuori, tramite proprio personale addetto (manutenzioni, vendite a domicilio, ecc.), possono scegliere di installare un registratore telematico nel negozio, per le operazioni ivi effettuate, e utilizzare la procedura web per le altre. Tutti i dati saranno associati al medesimo soggetto e consultabili all'interno del portale Fatture e Corrispettivi.

Per quanto concerne i **periodi di chiusura**, viene confermato che l'esercente in possesso di un RT non dovrà effettuare alcuna registrazione specifica. Il registratore comunicherà le giornate di chiusura in occasione del primo invio successivo.

Sul tema dei corrispettivi telematici, l'Agenzia ha pubblicato le **risposte** a interpello nn. [419](#) e [420](#), che analizzano le modalità di rilevazione e documentazione dei corrispettivi nei casi in cui, rispettivamente, l'esercente riceva il pagamento mediante buoni pasto ovvero adotti il metodo della ventilazione di cui all'[art. 24](#) del DPR 633/72.

La prima risposta conferma che l'esercente che accetta pagamenti tramite **ticket restaurant** deve includere i relativi corrispettivi nell'ammontare complessivo giornaliero da inviare all'Agenzia, anche se successivamente gli stessi saranno documentati mediante fattura nei confronti della società che emette i buoni. Non vi sarebbe il rischio di una duplicazione dell'IVA a debito in quanto, come già chiarito con risposta n. [394/2019](#), l'Agenzia delle Entrate, per determinare il momento di esigibilità dell'imposta, farà riferimento al pagamento del controvalore del ticket o all'emissione anticipata della fattura, e terrà conto di tale principio in caso di disallineamenti tra i dati trasmessi e l'imposta liquidata.

Il fatto che il momento di **esigibilità** dell'IVA coincida con il pagamento o con l'emissione anticipata della fattura non implica, però, che l'esercente sia esonerato dal rilascio di qualsiasi documento all'atto della ricezione del buono pasto. Analogamente a quanto chiarito per gli scontrini fiscali, anche il documento commerciale, in caso di pagamento mediante ticket, deve essere emesso all'atto dell'ultimazione della prestazione, specificando la parte di corrispettivo non riscossa. Peraltro, il documento potrà riportare, a titolo

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

puramente figurativo, l'aliquota IVA propria di ciascun prodotto, sebbene essa non rappresenti l'imposta effettiva (si applicherà, infatti, l'aliquota IVA del 10% prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande). Infine, con la risposta n. 420 viene chiarito che, laddove un soggetto abbia adottato il **metodo della ventilazione** dei corrispettivi, e dunque non sia in grado di indicare l'aliquota IVA applicabile alle singole operazioni, nell'ambito del documento commerciale potrà inserire, in luogo dell'aliquota IVA, la codifica "AL-Altro non IVA" nel campo "Natura", anche se essa si riferisce ad operazioni escluse dall'applicazione dell'imposta.

## **MORATORIA SULLE SANZIONI**

Il DI 34/2019 prevede che per i primi sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo obbligo (1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400mila euro e 1° gennaio 2020 per tutti gli altri) non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

I contribuenti che usufruiranno della "moratoria" semestrale dovranno trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con modalità che saranno definite da un prossimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.



MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale  
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

19

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

*Dott. Franco Cremonesi*  
*Dott.ssa Daniela Giuliani*

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

**MERKABA CONSULTING S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE**

*Daniela Giuliani Cremonesi Franco*

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale  
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18  
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.  
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967  
TEL. 0295736161 FAX 0295739603  
[www.merkabasrl.it](http://www.merkabasrl.it) - [segreteria@merkabasrl.it](mailto:segreteria@merkabasrl.it)